


TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al NRG. 1160/2016 vertente

TRA

 in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Salvatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di Potenza (già EPER, ex IACP) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Marilena Galgano giusta procura alle liti per Notaio Di Lizia del 7.5.99 rep. N.42634 ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'azienda

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

REGISTRO
N. 1191/17
REGIST. GENERALE
N. 1160/16
CRONOLOGICO
N. 139/18/17
REPERTORIO
N. /
Data assegni Sentenza
12.07.17
Data Termine Noto
/
Data Deposito Minuta
7 NOV 2017
Data Pubblicazione
7 NOV 2017
Oggetto: opposizione
avverso cartelle
di pagamento



MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice proponeva opposizione contro la cartella di pagamento n. 092 2016 00009409 57 emessa da EQUITALIA SUD spa avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 5.423,71 a titolo di recupero di canoni di locazione, interessi e spese della procedura, in favore dell'Ater.

L'attrice eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento perché la riscossione mediante ruolo era avvenuta da parte della convenuta in assenza di un titolo esecutivo, in violazione di quanto previsto dagli artt 17 e 21 DLvo n. 46/1999, trattandosi di entrate di diritto privato relative a canoni di locazione di immobile.

L'Ater chiedeva il rigetto della domanda.

Tanto premesso si ritiene che la domanda sia fondata.

Occorre premettere che ai sensi dell'art 21 del dlvo 46/1999 secondo il quale le entrate degli enti pubblici aventi causa in rapporti di diritto privato, come nel caso di specie (trattandosi di contratto di locazione), sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva;

Posto che nel caso in cui lo Stato o altro ente pubblico (come l'ente convenuto) vanti una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un rapporto paritetico *iure privatorum* non si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico il ricorso alla procedura agevolata prevista per la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate non tributarie non aventi causa in rapporti di diritto privato, il citato articolo 21 subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c.

Tale ultima norma prevede i titoli esecutivi di natura giudiziale nonché, tra i titoli non aventi tale natura, anche "*le scritture private autenticate*".

Ciò posto, nel caso di specie il contratto di locazione stipulato tra le parti è una scrittura privata registrata ma non autenticata sicchè la stessa non può considerarsi un titolo esecutivo.

Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda deve essere accolta e la cartella opposta deve essere annullata.



Le spese di lite devono essere poste a carico dell'ATER in quanto soccombente e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non complessità della causa e del valore della domanda.

PQM

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- Annulla la cartella di pagamento impugnata n. 092 2016 00009409 57 emessa da EQUITALIA SUD spa;

- Condanna A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE di Potenza in persona del legale rappresentante alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida euro 276,68 per esborsi ed euro 2000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cap come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Salvatore per dichiarato anticipo

Così deciso in Potenza, 6 novembre 2017

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Gesummaria

Il Compilatore
Dott.ssa Maria Gullotta

